

Dati informativi concernenti la legge regionale 18 maggio 2021, n. 10

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 18 febbraio 2021, dove ha acquisito il n. 34 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Rizzotto, Boron, Michieletto, Vianello, Cestari, Zecchinato, Sponda e Formaggio;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 29 aprile 2021;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente Silvia Rizzotto, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatrice la consigliera Elena Ostanel ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 11 maggio 2021, n. 10.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente Silvia Rizzotto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la presente proposta normativa è volta ad abrogare la fattispecie dei progetti strategici per il turismo la cui procedura di approvazione, qualora gli stessi comportino variante ai piani urbanistici e territoriali e siano, pertanto, di interesse regionale, è contenuta nel comma 2 ter dell’articolo 26 della legge regionale n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. Tale articolo dispone infatti che i progetti strategici per il turismo (articolo 42, comma 7, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11) sono di interesse regionale qualora comportino variante ai piani urbanistici e territoriali e sono approvati ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”. Su questa normativa si sono successivamente innestate altre disposizioni urbanistiche e, in particolare, la legge regionale n.14/2017, sul contenimento del consumo del suolo, dalla combinata analisi delle quali emerge, in estrema sintesi, che i progetti strategici turistici che comportino variante ai piani urbanistici e territoriali sono qualificati come progetti di interesse regionale e la vigenza del comma 2 ter del predetto articolo 26 della legge regionale n. 11/2004 fa assumere agli stessi rango analogo a quello degli interventi attuativi del PTRC, dei piani d’area e dei progetti strategici del PTRC, disciplinati dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 26, per i quali la deroga alla normativa sul contenimento del consumo del suolo è consentita senza necessità di particolari valutazioni e senza l’adozione di misure di mitigazione ed interventi di compensazione ecologica di cui all’articolo 4, comma 2, lettera f), della citata legge regionale n. 14/2017, sul contenimento del consumo del suolo. Poiché attualmente, i progetti strategici per lo sviluppo turistico sono previsti dall’articolo 42, commi 7, 8 e 9, della legge regionale n. 11/2013 soprattutto in ragione della loro finanziabilità attraverso una apposita sezione del fondo di rotazione del turismo di cui all’articolo 45 della medesima legge, peraltro mai attivato, si ritengono non più attuali sia le previsioni contenute ai commi 7, 8 e 9 dell’articolo 42 della legge regionale n. 11/2013 sia quanto previsto dall’articolo 26, comma 2 ter, della legge regionale n. 11 del 2004 che ne definiva la procedura approvativa. Con la presente proposta, pertanto, se ne propone l’abrogazione (articolo 1). Naturalmente la proposta in oggetto contiene una disciplina transitoria per i procedimenti in corso volta a salvaguardare le iniziative già avviate (articolo 2), con particolare riferimento ai progetti già presentati in Regione per i successivi adempimenti e per i quali sia intervenuta all’entrata in vigore della presente legge la deliberazione della Giunta regionale che dichiara e conferma la natura strategica del progetto. Va, infine, precisato che anche a seguito dell’abrogazione proposta eventuali progetti strategici per lo sviluppo turistico pur non trovando più una specifica disciplina nella legislazione di settore potrebbero, comunque, essere avviati qualora la Giunta regionale ne riconoscesse l’interesse regionale e approvati con le relative procedure previste dal vigente ordinamento e nel rispetto delle previsioni di cui alla legge regionale n. 14/2017, sul contenimento del consumo del suolo. Infine gli articoli 3 e 4 riguardano, rispettivamente, la clausola di neutralità finanziaria e l’entrata in vigore della legge.

La Seconda Commissione, in considerazione della impossibilità di prevedere una data certa per la ricostituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e per la sua conseguente operatività, nelle more del rinnovo, al fine di dare continuità all’iter legislativo, ha ritenuto di non acquisirne il parere, in conformità a quanto previsto dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in data 20 aprile 2021.

Avendo altresì acquisito i pareri favorevoli della Prima Commissione (seduta del 28 aprile 2021), ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento, e della Sesta Commissione (seduta del 10 marzo 2021), ed essendosi avvalsa, in sede d’esame, dell’assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell’assistenza tecnica della Direzione Pianificazione territoriale e della Direzione Turismo, la Seconda Commissione, ha concluso nella seduta del 29 aprile i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 34 e lo ha approvato a maggioranza per l’Aula.

Favorevoli la Presidente Rizzotto - con delega della Consigliera Sponda - ed i Consiglieri Bet, Boron, Cavinato, Centenaro, Michieletto, Vianello e Zecchinato (Zaia Presidente), Cestari e Dolfin (Liga Veneta per Salvini Premier), Formaggio e Soranzo (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Bozza (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto) e Valdegamberi (Misto).

Astenuti i Consiglieri Zanoni (Partito Democratico Veneto), Guarda (Europa Verde) ed Ostanel (Il Veneto che Vogliamo).”;

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatrice la consigliera Elena Ostanel, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la presente proposta di legge mira, nelle intenzioni, ad abrogare la fattispecie dei progetti strategici per il turismo.

Come emerso nelle Commissioni Seconda e Sesta, i progetti strategici, quando hanno rilevanza regionale, vanno in deroga ai limiti del consumo di suolo. Fino a qui bene.

Lo stesso progetto di legge introduce anche una norma transitoria che abbiamo dibattuto lungamente in commissione. All'inizio l'iter era molto vago, c'era il dubbio che una norma transitoria così poco precisa potesse indurre i Comuni a inviare quanti più progetti possibili prima dell'approvazione della norma. Quindi, durante la fase istruttoria, è stato determinato un limite più preciso identificato con la deliberazione di Giunta regionale che conferma la strategicità del progetto di cui all'allegato A della DGR 356 del 26 marzo 2019. Inoltre, sempre durante la fase istruttoria, è stato chiesto quali fossero le progettualità che sarebbero rientrate nella fase transitoria per comprendere meglio come per anni sia stata utilizzata questa norma anche per consumare del suolo: probabilmente si sarebbe dovuto fare un'analisi più puntuale della necessità di consumare quel suolo accanto al progetto turistico.

Abbiamo, ad esempio, un progetto che riguarda l'area dei Colli Padovani su Teolo per la realizzazione di un anello cicloturistico dei Colli Euganei. Sembrerebbe una progettualità positiva, con un completamento della pista ciclabile lungo la SP 89 in via Euganea. Ma a fronte di questo intervento è anche prevista, a Praglia, la realizzazione di un piano di lottizzazione al frutteto. Il consigliere Sinigaglia e il consigliere Ruzzante, all'epoca, avevano chiesto delle spiegazioni su questo piano di lottizzazione che prevedeva la costruzione di 8.000 metri cubi di residenziale in un'area strategica, quella dei Colli, nella quale il progetto strategico sul turismo avrebbe senso se fosse dedicato a favorire il cicloturismo. In realtà queste progettualità nascondono - e le altre più o meno sono simili - delle lottizzazioni in aree spesso definite come strategiche non solo per il turismo ma anche perché nei pressi ci sono delle aree ambientali da tutelare e appunto questo è il dispositivo che noi oggi andiamo a modificare.

Quindi fino a qui l'intervento riguarda una norma che effettivamente andava modificata, era tempo che si doveva farlo e finalmente lo si sta facendo.

Esiste un “ma” che deve essere evidenziato: infatti, la legge e la relazione della legge sostengono che non si ritiene più attuale la previsione contenuta nei commi 7, 8 e 9 dell'articolo appunto 42 della legge regionale 11 del 2013 con riferimento alla legge sul contenimento del consumo di suolo del 2017. Quindi la domanda è: si stanno davvero abrogando tutte le strade per permettere che venga fatto consumo di suolo in deroga attraverso l'uso dei progetti strategici del turismo? Cioè, si sta davvero eliminando, come la relazione specifica, la possibilità che da oggi in Veneto si possa derogare al consumo di suolo per le progettualità strategiche del turismo?

La risposta è no, perché l'articolo 26 della legge 11 del 2004, comma 1 bis, recita: “i progetti strategici possono altresì essere individuati e approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di pianificazione territoriale purché siano coerenti con i criteri e gli indirizzi del PTRC”.

È ovvio che questa norma è diversa dall'articolo 11 della legge sul contenimento del consumo di suolo del 2017 che, invece, descrive una procedura molto più complessa rispetto alle compensazioni che si devono attivare nel caso in cui si deroghi al consumo di suolo e, soprattutto, c'è un iter di controllo rispetto alle progettualità di interesse regionale più stringente.

Allora la questione è duplice: da un lato, la Giunta non ha ancora elaborato i criteri secondo i quali si dovrebbe compensare l'eventuale consumo di suolo in questi progetti. Se l'intenzione è quella di abrogare i progetti strategici del turismo che consumano suolo e di far entrare le nuove progettualità nella legge del 2017 rispetto alla quale mancano ancora i criteri di compensazione, allora va evidenziato che sul punto l'attività normativa è in ritardo. A partire da questa proposta.

In secondo luogo l'articolo 26, comma 1 bis, della legge regionale 11 del 2004, comunque, reintroduce i progetti strategici regionali che sono contemplati anche dall'articolo 11 della legge regionale 14/2017.

Inoltre, l'articolo 12 della legge sul consumo di suolo del 2017 prevede tutta una serie di deroghe per cui negli anni si è potuto aggirare quei principi che quella legge poneva ed istituiva, diversamente il Veneto non sarebbe la prima Regione per consumo di suolo secondo i dati ISPRA dell'anno scorso. Nello specifico alla lettera h) il predetto articolo 12 stabilisce che possano derogare ai limiti sul consumo di suolo: “gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), nei Piani di area e nei progetti strategici di cui alla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”.

In conclusione la domanda è: si sarebbe potuto fare meglio? E la risposta è sì, perché si dovevano chiudere tutte le porte di servizio attraverso le quali i progetti strategici regionali (sul turismo o meno) consumano suolo in assenza di linee guida precise da parte della Giunta regionale per le compensazioni.

E sulle modalità di compensazione moltissimi Stati, uno tra questi la Germania, prevedono che se è consumato un ettaro di terra allora deve essere rigenerato un ettaro di terra. Questo significa che il fondo per la rigenerazione urbana della legge 14/2017 o i crediti da rinaturalizzazione devono essere resi concreti, fondi che devono andare ai Comuni per permettere di attuare davvero una legge che è stata approvata ma che non ha ancora le gambe per correre.

L'ultima questione presa in considerazione è stata: si sarebbe potuto limitare il consumo di suolo anche su questo provvedimento?

Esaminando l'iter di approvazione di un progetto strategico emerge che con le disposizioni transitorie vengono fatti salvi i progetti che hanno già ottenuto la delibera della Giunta regionale che ne certifica la strategicità. Sarebbe stato più opportuno “alzare l'asticella” e mantenere solo i progetti giunti ad uno stadio più avanzato, ad esempio, quello per il deposito delle osservazioni da parte dei portatori di interesse sul territorio.

Emerge dunque chiaramente come dietro una norma apparentemente positiva ci sia in realtà una iperproduzione normativa che consente di far rientrare deroghe ai limiti del consumo di suolo dalla “porta di servizio”. Che senso ha?

L'intenzione è quella di raccontare che c'è la volontà di consumare zero suolo anche se in realtà non è così, oppure c'è stato un errore e non ci si è accorti che si dovevano modificare anche altre norme?

In questo senso è volta la manovra emendativa che sarà presentata, per cercare, davvero, di raggiungere le finalità della norma e della relazione oggi proposte ossia evitare che i progetti strategici del turismo non consumino suolo in deroga ai limiti imposti dalla legge 14/2017.”

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- Il testo dell'art. 26 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente: (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 26 – Progetti strategici.

1. I piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) può prevedere che le opere, gli interventi o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio siano definiti mediante appositi progetti strategici.

1 bis. I progetti strategici possono, altresì, essere individuati e approvati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia di pianificazione territoriale, purché siano coerenti con i criteri e gli indirizzi del PTRC.

2. Per l'attuazione dei progetti strategici l'amministrazione, che ha la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 7, che assicuri il coordinamento delle azioni e determini i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2 bis. omissis

[2 ter. I progetti strategici di cui al comma 7 dell' articolo 42 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, sono di interesse regionale ai sensi dell' articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010” qualora comportino variante ai piani urbanistici e territoriali e sono approvati ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.].”

- Il testo dell'art. 42 della legge regionale, n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente: (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 42 - Tipologie di interventi regionali.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, allo scopo di favorire il miglioramento qualitativo delle strutture, la promozione della sicurezza e della qualità dell'offerta turistica, la riduzione dei costi e la diversificazione delle attività turistiche, disciplina le misure di agevolazione di cui al comma 3 dell'articolo 41 per le tipologie di beneficiari e di iniziative finanziabili di cui ai commi seguenti.

2. Sono finanziabili le imprese turistiche per le seguenti iniziative:

- a) la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la riconversione e l'innovazione delle strutture ricettive;
- b) l'acquisto e l'installazione di impianti e strumenti tecnologici connessi all'attività d'impresa e finalizzati all'innovazione dei processi organizzativi e dei servizi per gli ospiti, ivi comprese le dotazioni informatiche hardware e software e l'attivazione o l'implementazione di sistemi di prenotazione elettronica;
- c) il miglioramento delle condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché di vendita dei prodotti;
- d) il miglioramento delle condizioni di lavoro, l'adeguamento alle norme di sicurezza, il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie;
- e) l'acquisizione di impianti e loro pertinenze;
- f) l'adeguamento degli impianti per l'introduzione di sistemi di controllo e di gestione della qualità;
- g) operazioni finanziarie, tra loro alternative, riservate alle piccole e medie imprese alberghiere e finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale;
- h) aggregazione, acquisizione e fusione di imprese, incorporazione e acquisizione di rami d'azienda;
- i) accordi finalizzati all'integrazione dei processi e dei servizi attinenti la gestione delle strutture ricettive che generino recuperi di efficienza operativa;
- l) accordi finalizzati allo sviluppo di prodotti turistici nuovi o innovativi;
- m) misure e progetti in grado di creare e sviluppare reti di imprese orientate al presidio strategico dei mercati, alla diversificazione delle attività, all'innovazione di prodotto.

3. Agli effetti del comma 2, lettera m), si considerano le imprese turistiche costituite in rete mediante appositi contratti ai sensi dell'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni, che concorrono all'incremento dell'economia turistica, mediante:

- a) la gestione dei mercati per garantire un rapporto diretto con i turisti, recuperare il valore aggiunto della fase di vendita, fidelizzare i clienti;

- b) la gestione della produzione, organizzando le relazioni di filiera e di cooperazione fra imprese turistiche e le altre imprese del territorio cooperanti in termini di prodotti turistici, favorendo l'attività coordinata dalle organizzazioni di gestione della destinazione turistica;
- c) la gestione dei meccanismi di rinnovo delle competenze al fine di garantire elevati e costanti livelli di innovazione e sostenibilità dell'attività turistica.

4. Sono finanziabili i consorzi di imprese turistiche di cui all'articolo 18 per i progetti, da selezionare mediante pubblici bandi, rivolti:

- a) all'attuazione di interventi per lo sviluppo delle attività commerciali delle imprese associate, ivi compresa la fornitura di servizi di consulenza;
- b) alla partecipazione a iniziative ed eventi nei mercati nazionali ed internazionali, nel rispetto della programmazione regionale in materia e in accordo con la Giunta regionale;
- c) alla realizzazione di iniziative collettive di qualificazione e valorizzazione delle attività turistiche e dei servizi offerti dalle imprese associate.

5. Per le iniziative di cui al presente articolo, possono essere concesse le seguenti tipologie di agevolazioni:

- a) contributi in conto capitale o in conto interessi o finanziamenti agevolati, tramite il fondo di rotazione di cui all' articolo 45, per le iniziative di cui al comma 2, lettere da a) ad f);
- b) finanziamenti agevolati, tramite il fondo di rotazione di cui all'articolo 45, per le iniziative di cui al comma 2, lettera g);
- c) contributi in conto capitale o in conto interessi, per le iniziative di cui al comma 2, lettere da h) a m);
- d) contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa, per le iniziative di cui al comma 4.

6. Nella concessione dei contributi alle piccole e medie imprese sono considerate una o più delle seguenti priorità:

- a) lo svolgimento di attività ricettiva;
- b) la sede operativa nelle aree di montagna;
- c) la gestione da parte di imprenditrici e giovani imprenditori;
- d) il possesso di certificazioni ambientali e di qualità ai sensi della normativa comunitaria e nazionale;
- e) altre priorità indicate nei piani strategici.

[7. Sono, altresì, ammesse al fondo di rotazione di cui all'articolo 45 le reti di imprese e, cioè, le imprese che sottoscrivono un atto di associazione, anche a carattere temporaneo, di imprese ovvero le imprese aderenti ad un contratto di rete, ai sensi della vigente normativa, che realizzano progetti strategici di carattere strutturale ed infrastrutturale finalizzate ad attività di particolare interesse per lo sviluppo delle località turistiche, nel rispetto della vigente normativa. I progetti strategici devono, in particolare, creare:

- a) prodotti turistici innovativi e di particolare interesse per l'area territoriale, anche ai fini della diversificazione dell'offerta turistica e della aggregazione tra attività ricettive e altri servizi turistici;
- b) sinergie operative tra diversi comparti turistici della stessa area territoriale anche destinate al prolungamento della stagionalità.]

[8. Per le finalità operative di cui al comma 7 è istituita una apposita sezione del fondo di rotazione di cui all'articolo 45.]

[9. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le condizioni e i criteri per l'individuazione dei progetti strategici di cui al comma 7, fornendo indicazioni operative e applicative al soggetto gestore dei fondi di rotazione, ivi compresa l'eventuale variazione della disponibilità finanziaria delle singole sezioni del fondo di rotazione di cui all'articolo 45.]

10. Al fine dell'accesso agli interventi descritti dal presente articolo, per i finanziamenti, agevolazioni e contributi, viene data priorità a quei soggetti economici e quelle imprese che applicano ai lavoratori condizioni contrattuali condivise dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori del settore.”

Note all'articolo 2

- Per il testo dell'art 42 della legge regionale n. 11/2013 vedi la nota all'articolo 1.

- Il testo dell'art. 32 della legge regionale n. 35/2001 è il seguente:

“Art. 32 - Accordi di programma.

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 , per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, escluse le amministrazioni statali.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza fra i soggetti interessati.

4. L'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo stesso. Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L'accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti.”

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 14/2017 è il seguente:

“Art. 4 - Misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo di suolo.

1. Il consumo di suolo è gradualmente ridotto nel corso del tempo ed è soggetto a programmazione regionale e comunale.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) a quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo preso a riferimento, in coerenza con l'obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050, e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei, anche sulla base del “Documento per la pianificazione paesaggistica” di cui all'Allegato B3 della deliberazione della Giunta regionale n. 427 del 10 aprile 2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 3 maggio 2013, tenendo conto, sulla base delle informazioni disponibili in sede regionale e di quelle fornite dai comuni con le modalità e nei termini indicati al comma 5, dei seguenti aspetti:

1) delle specificità territoriali, in particolare di quelle montane, in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto” e di quelle relative ai comuni ad alta tensione abitativa;

2) delle caratteristiche qualitative, idrauliche e geologiche dei suoli e delle loro funzioni eco-sistemiche;

3) delle produzioni agricole, delle tipicità agroalimentari, dell'estensione e della localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane;

4) dello stato di fatto della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica;

5) dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche;

6) dell'estensione del suolo già edificato, della consistenza delle aree e degli edifici dismessi o, comunque, inutilizzati;

7) delle varianti verdi approvate dai comuni ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”;

8) degli interventi programmati dai Consorzi di sviluppo di cui all'articolo 36, comma 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 “Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale”;

b) i criteri di individuazione e gli obiettivi di recupero degli ambiti urbani di rigenerazione, nel rispetto delle specifiche finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), nonché gli strumenti e le procedure atti a garantire l'effettiva partecipazione degli abitanti alla progettazione e gestione dei programmi di rigenerazione urbana sostenibile di cui all'articolo 7;

c) le politiche, gli strumenti e le azioni positive per concorrere, in collaborazione con le autonomie locali e gli altri enti pubblici, al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3;

d) le regole e le misure applicative ed organizzative per la determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 36 della medesima legge;

e) le procedure di verifica e monitoraggio, avvalendosi dell'attività dell'osservatorio della pianificazione territoriale e urbanistica di cui all'articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

f) i criteri di individuazione degli interventi pubblici di interesse regionale di cui all'articolo 11 per i quali, mancando alternative alla loro localizzazione negli ambiti di urbanizzazione consolidata, non trovano applicazione le limitazioni di cui al presente Capo, fermo restando il loro assoggettamento ad idonee misure di mitigazione e ad interventi di compensazione ecologica;

g) l'articolazione, l'ambito di intervento, le modalità, i tempi di presentazione, i criteri di selezione delle domande e la relativa modulistica, del fondo regionale di cui all'articolo 10;

h) ogni altra indicazione anche metodologica ritenuta appropriata in funzione degli obiettivi perseguiti dal presente Capo.

3. Il provvedimento di cui al comma 2, lettera a), è adottato dalla Giunta regionale sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui all'articolo 16 dello Statuto; fino all'istituzione del CAL, tale parere è espresso dalla Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali”.

4. Il decorso del termine di centottanta giorni di cui al comma 2 è sospeso per l'acquisizione dei pareri della competente commissione consiliare e del CAL di cui al comma 3, entrambi da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento della Giunta regionale, decorsi i quali si prescinde dai pareri.

5. Le informazioni territoriali che i comuni trasmettono alla Giunta regionale, ai sensi del comma 2, lettera a), sono rese nella scheda informativa di cui all'allegato A, che sarà trasmessa, tramite posta elettronica certificata, entro tre giorni dall'entrata in vigore della presente legge e che i comuni restituiscono alla Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine, nei comuni che non hanno provveduto si applicano, fino all'integrazione del suddetto provvedimento della Giunta regionale sulla base dei dati tardivamente trasmessi, le limitazioni previste dall'articolo 13, commi 1, 2, 4, 5 e 6.

6. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dall'osservatorio della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all'articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, sottopone a revisione almeno quinquennale la quantità massima del consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi del comma 2, lettera a).

7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può modificare od integrare la scheda informativa di cui all'allegato A.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione pianificazione territoriale